

Direttive 2027 – previste modifiche delle disposizioni

Luglio 2026

All'inizio di giugno la commissione qualità di Bio Suisse ha approvato una serie di modifiche alle disposizioni. Queste saranno [consultabili online](#) (in francese) a partire dal 15 luglio 2026 e verranno inviate alle organizzazioni associate (OA). Salvo eventuali ricorsi presentati da almeno tre OA entro il 14 settembre 2026, le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2027.

Per gli interessati, il 24 agosto 2026 alle ore 13:30 si terrà un evento informativo online con successiva sessione dedicata alle domande sulle modifiche previste alle direttive ([Registrati qui](#)). Le organizzazioni associate riceveranno a breve l'invito e ulteriori dettagli.

Direttive comuni (parte I)

- 2.1.4 Il riferimento errato al Corporate Design Manual di Bio Suisse viene cancellato.
- 2.2.2 Il valore di acquisto a partire dal quale i produttori sono obbligati a concludere un contratto di licenza e a versare la tassa di licenza viene aumentato da CHF 150'000 a 500'000.
- 3.3.4.1/ 3.3.4.2 Il modello cucina con prodotti Gemma è stato sostituito a partire dal 2023 da Bio Cuisine. Al termine del periodo di transizione, entrambe le indicazioni sulla cucina con prodotti Gemma verranno tolte.

Produzione vegetale e allevamento (parte II)

- 1.1 Vengono ridefiniti i termini «Gemma», «Gemma di conversione» e «biologico».
- 1.2.2 Adeguamento delle disposizioni per animali tenuti a scopo amatoriale o che servono all'autoapprovvigionamento. Consente ora di acquistare animali non biologici per un utilizzo commerciale non agricolo di animali tenuti a scopo amatoriale (ad esempio, pensione per animali).
- 1.2.4.3 in caso di rilevamento di un'azienda d'estivazione non è previsto il periodo di conversione. I prodotti derivati dagli animali Gemma possono essere commercializzati come prodotti Gemma sin dal momento del rilevamento, senza alcun termine di attesa.
- 2.1.2.1 Il gruppo di prodotti delle erbe viene definito più precisamente come «Erbe aromatiche, da tè, medicinali, cosmetici e per incenso».
- 2.1.2.3 È prescritta solo una percentuale minima di compost del 10 % nei substrati di coltivazione per le erbe aromatiche in vaso e piante da appartamento, qualora nel substrato viene utilizzata la torba.
- 2.2.1 Vengono definiti nuovi termini che, in relazione alla selezione vegetale e moltiplicazione, contribuiscono a una migliore comprensione.
- 2.2.2/ 2.2.2.1/ 2.2.2.2/ 2.2.2.3/ 2.2.2.4/ 2.2.2.5/ 2.2.2.6 Le disposizioni in questi articoli si riferiscono ora a un riconoscimento secondo la categoria I o come varietà di programmi di selezione di nuove varietà vegetale biologica autorizzati (classificazione secondo Art. 2.2.2.1). Le disposizioni sono state precisate e integrate riguardo all'attuazione (riferimento agli elenchi varietali, misure per le varietà di cui alla Cat. IV, riconoscimento delle varietà secondo Cat. I) e al materiale di moltiplicazione vegetale impiegato (autorizzato per la produzione bio) e alle tecniche di selezione applicate (barriere naturali di selezione, NGT, fusione cellulare). Sono state inoltre adattate diverse formulazioni per una migliore comprensibilità.
- 2.2.3.1/ 2.2.4/ 2.2.4.1/ 2.2.4.2/ 2.2.4.4 In questi articoli, le condizioni per l'impiego di materiale di moltiplicazione vegetale non biologico sono ora definite separatamente dai requisiti di commercializzazione. Queste si applicano anche alla produzione di materiale di moltiplicazione vegetale. Le priorità di approvvigionamento sono state ampliate per includere materiale di moltiplicazione

vegetale in fase di conversione (Gemma di conversione, OrdB in fase di conversione). Per il livello di disponibilità 3 l'OrdB prescrive in ogni caso una documentazione dell'indisponibilità di materiale di moltiplicazione vegetale biologico, ai sensi dell'art. 39o dell'OrdB la notifica della quantità e della varietà è volontaria per alcune colture fino alla fine del 2029. Ciò vale quindi anche per la Gemma. Sono state inoltre adattate diverse formulazioni per una migliore comprensibilità.

- 2.2.4.5 Si precisa che, nell'impiego di materiale di moltiplicazione vegetale non biologico che non sia stato trattato con prodotti non ammessi, si applicano le disposizioni per la coltivazione biologica nel paese di origine.
- 2.2.4.6 Si aggiunge che gli organismi geneticamente modificati incluso NGT sono vietati anche nel materiale di moltiplicazione vegetale per la produzione (finora era indicato solo in relazione alla selezione).
- 2.2.5.1 La competenza per la classificazione in relazione alla disponibilità spetta ai sensi dell'OrdB al FiBL tramite organicXseeds. Questo viene precisato e viene spiegato quali livelli permette Bio Suisse. D'ora in poi, in caso di indisponibilità è possibile classificare i portainnesti e le marze, così come le talee non radicate, le talee da radice e le piantine di fragole anche nel livello 3.
- 2.2.5.2 La competenza per la classificazione in relazione alla disponibilità spetta ai sensi dell'OrdB al FiBL tramite organicXseeds. Questo aspetto viene precisato e vengono indicati i livelli consentiti da Bio Suisse.
- 2.2.5.3/ 2.2.5.4 D'ora in poi sarà regolato esplicitamente anche l'acquisto di semilavorati. Le disposizioni relative all'acquisto di piantine sementali e semilavorati non biologici devono essere adeguate alle disposizioni dell'OrdB. In futuro non sarà più consentito l'acquisto di piantine sementali non biologiche di specie annuali, così come di semilavorati di specie annuali ottenuti da seme. Bio Suisse è attualmente ancora in contatto con l'UFAG, con l'obiettivo che l'acquisto di piantine sementali pluriennali e di semilavorati generati da semi rimanga consentito a certe condizioni (ad esempio, documentazione di indisponibilità) e che per le specie annuali possa essere concesso un periodo di transizione. I risultati dello scambio saranno regolati eventualmente nelle disposizioni esecutive.
- 2.2.5.5 La competenza per la classificazione in relazione alla disponibilità spetta ai sensi dell'OrdB al FiBL tramite organicXseeds. Questo viene precisato e viene spiegato quali livelli permette Bio Suisse. Le disposizioni relative all'acquisto di piantine sementali e di semilavorati non biologici si applicano ai sensi dell'OrdB anche per le piante ornamentali e devono essere adottate da Bio Suisse (si vedano 2.2.5.3 e 2.2.5.4). Anche per le piante ornamentali si conferma che i portainnesti e le marze, così come le talee non radicate e le talee da radice, in caso di indisponibilità possono essere classificati nel livello 3.
- 2.2.6 In questo articolo si stabilisce ora che il materiale di moltiplicazione vegetale proveniente da coltivazione in fase di conversione può essere generalmente acquistato senza necessità di un'autorizzazione speciale.
- 2.2.7 Ora sono generalmente ammesse varietà ibride per la colza. Le varietà non ottenute mediante fusione cellulare sono elencate nell'elenco delle varietà e sono vincolanti.
- 2.2.8 Le disposizioni relative ai diritti esclusivi vengono estese alle piante ornamentali.
- 2.2.9.1 Le disposizioni per la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetale devono essere adeguate all'OrdB. Prima della commercializzazione con la Gemma è previsto un periodo di conversione pari a una generazione per le sementi e le colture annuali e a due periodi vegetativi per le colture perenni.
- 2.2.9.2 Le disposizioni vigenti per la commercializzazione delle sementi e il materiale vegetativo di moltiplicazione perenni proveniente da conversione sono integrate da piantine sementali e materiale vegetativo di moltiplicazione annuale.
- 2.2.9.3 Le disposizioni relative a substrato, concimazione, riscaldamento e illuminazione, che finora erano regolate nello stesso articolo, sono state eliminate, poiché sono già disciplinate dagli articoli 2.1.2.2 e 2.7.
- 2.2.9.4 Le disposizioni relative ai fattori di produzione secondo l'elenco dei fattori di produzione del FiBL si applicano sia alle sementi che, in generale, alle piantine.
- 2.2.9.5 Qui viene fatto riferimento solo alle disposizioni nell'art. 2.7.
- 2.2.9.8 Viene integrato un riferimento alle disposizioni in materia di raccolta selvatica nell'art. 3.6.5 e nella parte IV, precisando in tal modo che anche queste devono essere prese in considerazione.
- 2.2.10 Si precisa che per ogni commercializzazione è necessario un impiego autorizzato.
- 2.2.10.1 Le condizioni per una commercializzazione con la Gemma sono elencate in dettaglio. La commercializzazione con la Gemma è possibile se è soddisfatta una delle condizioni elencate.

- 2.2.10.3 Le condizioni per una commercializzazione con la Gemma sono elencate in dettaglio. Bio Suisse è attualmente ancora in contatto con l'UFAG riguardo alle piantine semenzali e ai semilavorati (si vedano artt. 2.2.5.3 e 2.2.5.4). Sulla base dei risultati dello scambio, eventualmente ulteriori disposizioni relative a piantine semenzali e semilavorati saranno disciplinate in una disposizione di esecuzione.
- 2.2.10.4 Si precisa che nell'articolo si tratta di cultura tissulare «non biologica».
- 2.2.11/ 2.2.11.1/ 2.2.11.2/ 2.2.11.3 Le condizioni per la commercializzazione con la Gemma di conversione sono elencate in dettaglio per tutti i tipi di materiale di moltiplicazione vegetale.
- 2.2.12 Ora vengono disciplinate esplicitamente anche le disposizioni per la commercializzazione di prodotti vegetali e prodotti finiti da materiale di moltiplicazione vegetale biologico.
- 2.2.13.1 Si precisa che le disposizioni relative all'impiego della Gemma svizzera si applicano in generale al materiale di moltiplicazione vegetale proveniente dall'estero.
- 2.2.13.2 Si precisa che il divieto di trasporto per via aerea si applica a tutti i tipi di materiale di moltiplicazione vegetale.
- 2.2.14/ 2.2.14.1/ 2.2.14.2 Le disposizioni sulla procedura per le autorizzazioni speciali sono riassunte in questi articoli.
- 2.6.3.1 L'impiego di lumachicidi granulari dovrebbe essere ora consentito anche per piantine di piante selvatiche. Invece, l'impiego per piante ornamentali dopo lo stadio di piantina non sarà più consentito.
- 3.1.2 Si precisa che le disposizioni si applicano a tutti i tipi di materiale di moltiplicazione vegetale.
- 3.6.5 Si precisa che le informazioni relative alla «Lista verde» riguardano l'origine geografica.
- 3.6.8 Il esempio specifico relativo allo stadio di piantina del basilico deve essere eliminato. La definizione di «Piantina» è riportata al punto 2.2.1.
- 4.4.2.1, 5.5.2.1, 5.5.2.2, 5.5.2.3 Contro la modifica prevista lo scorso anno è stata presentata opposizione nell'ambito della consultazione. Il testo è stato successivamente rielaborato. Ora devono essere allevati in Svizzera branchi di animali riproduttori Gemma per tutte le razze elencate nella lista positiva. Inoltre, sono stati ampliati i motivi per la concessione di autorizzazioni speciali ed è stata adattata la priorità con cui vengono rilasciate autorizzazioni speciali per uova da cova/pulcini di qualità Gemma non svizzera.
- 5.5.2, 5.5.2.4 Non solo gli allevamenti a scopo amatoriale, ma ora anche le aziende con meno di 51 animali sono esentate dall'obbligo di registrazione nella banca dati del pollame.
- 5.5.2.7 Le tasse d'incentivazione per uova da cova e pulcini Gemma non svizzeri vengono rimosse per tutte le razze presenti nella lista positiva.
- 5.8.10 Aggiunta delle griglie per la raccolta di propoli in plastica come componente ammesso nelle arnie.

Trasformazione e commercio (parte III)

- 1.7.1 Oltre alla deteazione a raggi X, è ammesso l'uso delle microonde come ulteriore metodo di deteazione, poiché la deteazione a raggi X è inadatta per alcuni prodotti (ad esempio basi di frutta) a causa di densità simili tra frutti e noccioli.
- 1.9.3 Revisione delle disposizioni relative al nanomateriale, al fine di garantire la fattibilità del divieto di utilizzo dei nanomateriali. L'approvazione della pellicola metallizzata viene nuovamente introdotta.
- 1.10.3.2 Si può rinunciare al riferimento «da allevamento biologico», poiché non ci sono più differenze nella certificabilità dei prodotti da acquacoltura e di altri ingredienti di origine agricola. Questa modifica riguarda solo alla dichiarazione degli ingredienti biologici. La disposizione relativa all'indicazione del metodo di produzione (ai sensi dell'ODOA) deve continuare a essere rispettata.
- 1.10.3.2 La pectina è al tempo stesso un additivo e un ingrediente agricolo, pertanto è necessario adeguare la definizione degli ingredienti di origine agricola.
- 1.14.1/ 1.14.2 Rimozione degli utenti del marchio nel commercio di prodotti già imballati, poiché la formulazione precedente poteva essere fraintesa. L'uso del marchio rimane possibile, ma richiede sempre come base un produttore Gemma o un licenziatario Gemma.
- 2.8.1/ 2.8.9 Precisazione delle disposizioni per formaggi stagionati sotto pellicola, affinché le direttive siano più chiare.
- 2.8.2 Il trattamento termico successivo alla fermentazione, noto anche come recupero delle proteine del siero del latte, serve al recupero di proteine dal siero per reimmetterle nel quark. Oltre a una maggiore durata di conservazione, consente di recuperare le proteine altrimenti perse con il siero separato.
- 4.2.1 Ampliamento del procedimento di trasformazione consentito per i prodotti a base di carne trasformati secondo la prassi comune e analogamente ad altre categorie di prodotti.
- 7.2 Menzione esplicita della frutta a guscio nel capitolo relativo alle direttive specifiche del prodotto corrispondente.

- 7.5.1 Nella produzione di basi di frutta la temperatura massima e il tempo massimo di riscaldamento vengono estesi con il valore F e si fa riferimento alla formula di calcolo. L'eccezione è stata rimossa.
- 8/ 8.2 Menzione esplicita di semi oleosi nel capitolo delle direttive relative al prodotto corrispondente.
- 8.2.1/ 8.2.7 Il sesamo può essere contaminato da salmonelle a causa della sua origine. L'inserimento nelle direttive del procedimento di sterilizzazione a vapore saturo consente un'applicazione standardizzata e garantisce di tener sotto controllo il rischio dovuto alla salmonella. Una dichiarazione relativa al riscaldamento del prodotto finale non è necessaria, ma deve essere effettuata a livello di prodotti B2B e semilavorati.
- 8.3.3 Con l'aggiunta viene chiarito che l'impiego di acerola è consentito sia sotto forma di polvere sia come estratto (concentrato di succo). Utilizzo dello zucchero a granella come ingrediente biologico, poiché lo zucchero in granella non è disponibile a lungo termine in qualità Gemma.
- 8.3.5 Eliminazione dell'enzima asparaginasi, poiché sul mercato per anni sono state disponibili solo varianti prodotte da ceppi di batteri OGM.
- 8.5.6 L'acido lattico non è consentito come coadiuvante tecnologico nei prodotti vegetali ai sensi dell'Ordinanza sull'agricoltura biologica svizzera e l'acido citrico consentito non garantisce la solubilità proteica desiderata. Pertanto è consentito l'aggiunta di batteri lattici.
- 10.1.4.1 Nella lavorazione della salvia in tisana possono formarsi alte percentuali di particelle fini. Per una lavorazione economicamente vantaggiosa la massima percentuale di materia compatta per la tisana alla salvia viene aumentata, ma non per il confezionamento di altri tè.
- 10.1.4.1 Autorizzazione al trattamento con vapore saturo delle foglie di tè, per fermare la fermentazione delle foglie di tè durante la produzione, ad esempio, di tè verde, oolong o bianco.
- 10.1.5.6/ 10.1.6.6/ 10.4.2.6/ 10.4.3.7 L'obbligo di dichiarazione di antiagglomeranti trasferiti è già descritto nel capitolo precedente. La disposizione superflua nel capitolo «etichettatura» viene quindi eliminata.
- 10.4.3.4 Aggiunta dell'estratto di cicoria negli ingredienti biologici, perché a lungo termine l'estratto di cicoria non è disponibile in qualità Gemma.
- 12.1.3 Aggiunta del malto acido come ingrediente biologico, perché a lungo termine il malto acido non è disponibile in qualità Gemma.
- 12.2.4 I tannini sono di origine naturale e si rivelano utili nella vinificazione in diverse situazioni difficili (p.es. di natura climatica). Possono ridurre l'impiego dello zolfo e il consumo di energia durante la vinificazione e aiutano durante la delicata chiarificazione del vino.
- 12.2.5 I coadiuvanti per la trasformazione di recente autorizzazione offrono un valido aiuto in caso di problemi nella vinificazione (p.es. "Böckser", tartrati), assistono nella chiarificazione del vino e possono ridurre il consumo di energia.
- 12.2.5/ 12.3.5 Precisazione del titolo della tabella sul contenuto totale consentito di SO₂ nella produzione di vino/sidro.
- 14.1.1 Aggiornamento dei processi consentiti per lievito e prodotti a base di lievito secondo la prassi comune e analogamente ad altre categorie di prodotti.
- 14.1.4 In linea con le nuove disposizioni UE del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, i nutrienti non biologici provenienti da estratto o autolisato di lievito dovrebbero essere in futuro incluse come «attivatori di fermentazione» nell'allegato 3a dell'Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica. Di conseguenza, l'estratto o l'autolisato di lievito convenzionale possono essere nuovamente inclusi nelle direttive Bio Suisse.
- 16.2.1/ 16.2.4 La degommazione con l'acido citrico è da tempo autorizzata per oli e grassi alimentari destinati alla frittura, alla cottura in forno e all'ulteriore trasformazione. Ai fini della parità di trattamento, il trattamento di degommazione e con questo il coadiuvante per la trasformazione necessario, l'acido citrico, sono autorizzati anche per la produzione di burro di cacao.
- 17.2.4 Il riferimento errato al Corporate Design Manual di Bio Suisse viene cancellato.
- 22.3.3 Nuova formulazione calcare d'alghe proveniente da giacimenti terrestri anziché in modo sostenibile. Adeguamento ai nuovi requisiti del settore Agricoltura e dell'elenco dei fattori di produzione.

Raccolta di piante selvatiche (parte IV)

- Nessuna

Internazionale (parte V)

- 2.2 Per l'autorizzazione di prodotti importati col fine di commercializzarli con la Gemma viene data priorità ai paesi vicini: i paesi mediterranei (che si affacciano sul Mediterraneo (SAM)) confinanti con l'Europa erano finora equiparati all'Europa. Ora questi devono essere trattati come tutti i paesi al di fuori dell'Europa. In questo modo si può evitare che vengano commercializzati con la Gemma sempre più prodotti freschi provenienti da regioni desertiche.
- 3.1.7 Precisazione su quali procedimenti di trasformazione rientrano nel riconoscimento diretto.
- 3.6.3 I requisiti supplementari per le aziende in zone desertiche possono essere eliminati. Con il divieto di utilizzare risorse idriche fossili e non rinnovabili e con la modifica dell'art. 2.2 si garantisce che nessun prodotto critico in termini di credibilità proveniente da regioni desertiche venga commercializzato con la Gemma.
- 4.2.3 Le direttive Bio Suisse richiedono anche per le aziende estere una quota del 7 % di SPB, adottando i criteri PER in forma semplificata. Nella pratica, tuttavia, le semplificazioni hanno spesso lasciato margini di interpretazione e portato a valutazioni errate da parte delle aziende e degli uffici di controllo. Le direttive precisate definiscono più accurato i criteri che determinate superfici devono soddisfare per essere considerate SPB. Inoltre viene eliminata una deroga per le aziende che si trovano in un ambiente completamente naturale, poiché anche questa finora consentiva un margine di interpretazione eccessivo. In questo modo, tutte le aziende internazionali (indipendentemente dalla loro sede) devono impegnarsi allo stesso modo per raggiungere il 7 % della SPB.
- 4.3.6 L'impiego di scimmie per la raccolta delle noci di cocco è espressamente vietato, poiché si tratta di animali selvatici e il loro impiego è quindi considerato critico.
- 4.4.1 La maggior parte delle aziende estere certificate BIOSUISSE ORGANIC ricevono la certificazione esclusivamente per i prodotti vegetali. Per soddisfare la globalità aziendale, le aziende con allevamento di animali all'interno dell'UE devono aver certificato l'allevamento ai sensi del RegBio-UE. Al di fuori dell'UE, gli allevamenti commerciali devono soddisfare i requisiti minimi di Bio Suisse. Tali requisiti ora sono stati rivisti. In tale contesto, l'attenzione è stata rivolta al benessere degli animali, alla credibilità e a un migliore controllo.
- 4.4.2 Una certificazione Bio Suisse di molluschi e gamberetti in futuro dovrebbe poter avvenire sulla base delle direttive Naturland o di quelle proprie. Per le ostriche sono già in fase di elaborazione direttive specifiche.
- 6.1 Dal punto di vista biologico le alghe non rientrano né tra le piante né tra gli animali. In Svizzera svolgono un ruolo sempre più importante nell'alimentazione umana, ad esempio nella dieta vegana, e rappresentano quindi un interessante ampliamento della gamma per la Gemma. Le presenti integrazioni alle direttive creano la base per la certificazione delle alghe raccolte allo stato selvatico.

Contatti

Agricoltura (parti I, II+IV)

landwirtschaft@bio-suisse.ch

Tel. 061 204 66 05

Trasformazione e commercio (parti I+III)

claudia.isele@bio-suisse.ch

Tel. 061 501 52 18

Internazionale (parte V)

anna.lochmann@bio-suisse.ch

Tel. 061 204 66 12